



DECRETO DIRIGENZIALE N. 565 /DA del 30 DIC. 2024

**Oggetto:** Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n. 3517/2024 del 29/07/2024 - giudizio CSM SNC DI GIUSEPPE CRUCIATA c/ CAS – Tribunale di Catania RG n. 2956/2017

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che in data 03/12/2024 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Catania la cartella di pagamento n° 2022/001/SC/000003517/0/002 per imposta di Registro di € 22.794,75 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Catania n. 3517/2024 del 29/07/2024 emessa a favore di CSM SNC DI GIUSEPPE CRUCIATA, che si allega;

**Che** tale pagamento di € 22.794,75 è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare il pagamento **entro il 01/02/2025**;

**Visto** il D.D.G. n° 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2024/2026;

**Visto** il Regolamento di Contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 22.794,75 al capitolo 122 del corrente Bilancio d'esercizio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità;
  - **Liquidare**, tramite Modello F24 allegato, l'importo di € 22.794,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania da effettuare **entro il termine del 01/02//2025**.
  - **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti  
*giuseppe mangraviti*  
Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale  
Dott. Calogero Franco Fazio

PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC Inter.  
 Agenzia Delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA - < dp.Catania@pce.agenziaentrate.it >  
 < autostradesciliane@posta-cas.it >  
 RISERVATA PERSONALE - PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TXN2022001SC0000035170002 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE  
 [ENTRATE|AGEDP-CTIREGISTRO UFFICIALE|293642|03-12-2024][328905467|31996983]


Martedì 03-12-2024 15:46:34

Oggetto: RISERVATA PERSONALE – PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TXN2022001SC0000035170002 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE  
 Allegati: 2

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). La verifica della firma elettronica digitale apposta nonché la successiva estrazione degli oggetti firmati, può essere effettuata grazie ad applicazioni messe gratuitamente a disposizione online.  
 Ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (al percorso Tutti i servizi > Verifica e ricerca > Verifica dei documenti con firma digitale inviati dall'Agenzia) o sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (al percorso Piattaforme > Servizi fiduciari qualificati > Software di verifica).

"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali e delle norme del Codice Penale a tutela della corrispondenza, le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzarne in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

**Allegati:**  
 TXN2022001SC0000035170002.pdf.p7m InfoProtocollo.txt  
**Dati Tecnici:**  
 testo\_email.txt message.eml sostitutiva.xml Segnatura.xml



Consorzio per le  
 AUTOSTRADE SICILIANE  
 Prot. 31346  
 del 05-12-2024 Sez. A









AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2022/001/SC/000003517/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA (TXN)

Il DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO

avverte CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN  
CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003517/2022

DEL 29/07/22 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANIA

e per i seguenti motivi:

OMESSA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE NR. 3517 ANNO 2022 TRIBUNALE DI CATANIA  
REPERTORIO ANNO 2022 NR 5250 DA CSM SNC DI GIUSEPPE CRUCIATA A CONSORZIO  
AUTOSTRADE SICILIANE  
IMPOSTA DOVUTA IN MISURA PROPORZIONALE DEL 3%, AI SENSI DELL'ART. 8, LETTERA B,  
TARIFFE PARTE PRIMA DEL DPR 131/86 SULLA BASE IMPOSIBILE DI EURO 743.210,00,  
COMPRENSIVI DI RIVALUTAZIONE E INTERESSI  
L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41 C 2 DPR  
131/86, NON PUO' ESSERE INFERIORE ALLA MISURA FISSA.  
ULTERIORE IMPOSTA DOVUTA NELLA MISURA FISSA DI EURO 200,00 IN RELAZIONE ALLA  
CONDANNA SOGGETTA, IN BASE AL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA IVA/REGISTRO, OLTRE  
ALL'ULTERIORE IMPOSTA FISSA DI EURO 200,00 DOVUTA PER IL RAPPORTO SOTTOSTANTE  
ENUNCIATO IN ATTO E ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE DEL 3% DOVUTA PER GLI INTERESSI,  
PARI AD EURO 3.024,00

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da  
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	22.786,00
	TOTALE	22.786,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(\*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata  
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'  
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*\*)  
LUCA SEBASTIANO LICCIARDELLO  
Firmato digitalmente

(\*\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **LUCA SEBASTIANO LICCIARDELLO**

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

### 2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

### 4) Ricorso

*Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

*A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

*Come notificare il ricorso*

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.catania@pce.agenziaentrate.it**

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

R.G. 2956/2017



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 30151  
del 22-09-2022 Sez. A



**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati

dott.ssa Vera Marletta

Presidente

dott. Nicola La Mantia

Giudice

dott.ssa Chiara Salamone

Giudice relatore-estensore

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2956/2017

**promosso da**

**CSM S.N.C. DI GIUSEPPE CRUCIATA E C.**, C.F. 02186780819, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVV. PONE ALESSANDRO, C.F. PNOLSN77H25L219B, ed elettivamente domiciliata in VIA UMBERTO n. 137, Catania, presso l'AVV ALESSANDRO GRANIERI;

**attore**

**contro**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, C.F. 01962420830, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'AVV. BURTONE AGATA, C.F. BRTGTA55D59C351M, ed elettivamente domiciliato in VIA GENOVA 54 C/0, Catania, presso l'AVV. FRANCESCA DANIELA CONSOLI;

**convenuto**

avente ad oggetto: contratto di appalto – riserve – risarcimento del danno.

Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 30.11.22, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. VII lett. h d.l. 18/20, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.



riserva n. 2 ed euro 31.559,60 per la riserva n. 3, ovverosia, in totale, euro 578.520,02. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, devono essere riconosciuti, in accoglimento della domanda di parte attrice, sia la rivalutazione sia gli interessi, decorrenti dalla data di ripresa dei lavori (17.05.2011). Il Consorzio deve essere altresì condannato a corrispondere a CSM euro 31.181,49 a titolo di saldo prezzo, oltre interessi (trattandosi di debito di valuta) a decorrere dall'atto di sottomissione della perizia di variante, ovverosia dal 3.5.2011 (sull'individuazione del *dies a quo* si rinvia a Cass. civ., Sez. I, 03.09.2010, n. 19038; Sez. III, 19.07.2005, n. 15191; Sez. I, 02.03.2004, n. 4201; Sez. I, 18.09.2003, n. 13749; Sez. I, 17.01.2003, n. 669; si rimanda altresì, nella recente giurisprudenza di merito, a Tribunale L'Aquila, Sez. I, 20.10.2021, n. 682).

Le spese vengono poste a carico di parte convenuta soccombente e la liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del bilanciamento tra il valore per cui la domanda è stata accolta, prossimo al limite inferiore dell'intervallo considerato (euro 520.001-euro 1.000.000), e la complessità dell'attività espletata, con distrazione a favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Anche il compenso del c.t.u., liquidato con decreto del 26.05.20, viene infine posto a carico di parte convenuta soccombente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2956/2017, così decide:

- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Consorzio per le autostrade siciliane a corrispondere a CSM s.n.c. di Giuseppe Cruciata e C. euro 578.520,02, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dal 17.05.2011, nonché ulteriori euro 31.181,49, oltre interessi a decorrere dal 3.5.2011;
- condanna Consorzio per le autostrade siciliane al pagamento delle spese di lite di CSM s.n.c. di Giuseppe Cruciata e C., liquidate in euro 27.804,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione a favore dell'avv. Alessandro Pone ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone il compenso del c.t.u., liquidato con decreto del 26.05.20, definitivamente a carico di Consorzio per le autostrade siciliane.

Così deciso in Catania in data 21.07.2022, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.

Il Giudice estensore

*dott.ssa Chiara Salamone*

Il Presidente

*dott.ssa Vera Marletta*

